

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii
per l'attuazione di iniziative relative al patrimonio immobiliare e mobiliare pubblico

TRA

Agenzia del Demanio, con sede in Roma, via Barberini 38, codice fiscale n. 06340981007, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore dell'Agenzia, dott.ssa Alessandra dal Verme, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 2021, al n. 1944, di seguito "Agenzia";

E

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma Via Marsala, 8 – 00185, codice fiscale n. 00493410583 rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, in virtù del D.P.R. del 17 settembre 2021 che si allega al presente atto (Allegato 1), di seguito "**ACI**",

(di seguito, congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte").

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*", che annovera l'Automobile Club d'Italia tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*", e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni recante "*Nuovo Codice della Strada*" e, in particolare, gli artt. 213 e seguenti relativi alla gestione dei veicoli confiscati per violazioni amministrative al Codice della Strada;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e in particolare l'articolo 61, che ha istituito l'Agenzia del Demanio, quale ente pubblico economico;

VISTO l'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con il quale si attribuisce all'Agenzia del Demanio l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri

imprenditoriali i programmi di vendita e di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, nonché di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. Il medesimo articolo dispone, altresì la possibilità per l'Agenzia del Demanio di stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, il quale dispone espressamente che *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.189, recante *“Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato”*;

VISTO il decreto-legge 5 settembre 2001, n. 351, recante *“Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”*, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, e in particolare l'art. 3-bis avente ad oggetto la valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili di proprietà dello Stato tramite concessione o locazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), e, in particolare, l'articolo 1, commi 433, 436, 437 (così come sostituiti dall'art. 2, comma 223, della legge 23 dicembre 2009 n. 191), e 438 che disciplina le procedure di vendita dei beni dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante *“Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”*, ed in particolare l'art. 11, comma 1, lett. g) ai sensi del quale *“I beni immobili dello Stato (...) possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, (...)”* alle istituzioni, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali, *“perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca; svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale; utilizzano i beni di proprietà statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività”*;

VISTO lo Statuto dell'Automobile Club d'Italia, pubblicato in data 11 aprile 2024, e in particolare l'articolo 1 ai

sensi del quale *“L’A.C.I. è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro”*;

VISTO l’articolo 4 dello Statuto ACI, ai sensi del quale l’ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio; promuove l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, nonché attua le forme di assistenza legale, tributaria ecc. dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli;

VISTO l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa (di seguito anche, la Struttura per la Progettazione);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, registrato alla Corte dei conti in data 14 luglio 2021, al n. 1944, con il quale la Dott.ssa Alessandra dal Verme è stata nominata Direttore dell’Agenzia del Demanio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018, che ha abrogato il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura per la Progettazione presso l’Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, e in particolare l’articolo 7, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea”*;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il patrimonio immobiliare pubblico costituisce un valore culturale, sociale ed economico

di fondamentale importanza per la Nazione. Esso presenta ampi margini di valorizzazione ed il suo recupero e migliore utilizzo rappresenta un elemento di crescita e di rigenerazione urbana in grado di avere un notevole impatto sociale e culturale per i territori interessati;

CONSIDERATO che l'Agenzia del Demanio, nell'ambito della missione istituzionale ad essa affidata e in linea con le coordinate di cui all'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2024-2026, ha il compito di curare e generare valore attraverso il patrimonio immobiliare pubblico di propria competenza, applicando modelli sostenibili e innovativi che attraggano gli investimenti privati e facilitino soluzioni per la modernizzazione dei servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) e ai cittadini;

CONSIDERATO che l'Agenzia del Demanio promuove un nuovo modello di approccio alla definizione delle *policy* immobiliari che guarda ai patrimoni pubblici nella loro più ampia accezione e mette al centro dei processi decisionali il territorio, i suoi fabbisogni in termini di infrastrutture e servizi e le sue dinamiche evolutive economico-sociali e le sue legittime aspettative di crescita, le sue specificità geografiche e morfologiche, la sua identità e la sua storia ed infine la sua comunità, cogliendone fabbisogni e aspettative di futura crescita. È quindi necessario, in quest'ottica, promuovere un approccio sistemico, multi-disciplinare e multi-attoriale che favorisca, nell'ambito di una strategia integrata, l'individuazione di quelle soluzioni di valorizzazione e riuso degli immobili pubblici in grado di massimizzare l'efficienza dei servizi, la rigenerazione urbana, il benessere delle comunità, la valorizzazione del patrimonio culturale nel solco delle comuni direttrici strategiche quali l'efficientamento della spesa, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale e sociale;

CONSIDERATO che nel perseguimento di tale compito, l'Agenzia sta lavorando alla definizione e attuazione di un Piano di transizione energetica che prevede la promozione e la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle performance energetiche degli immobili pubblici, alla riduzione dei consumi e conseguentemente, nel lungo periodo, alla riduzione della spesa dello Stato per il consumo di energia, oltre che contribuire alla resilienza energetica nazionale, attraverso la produzione di energia rinnovabile;

CONSIDERATO che in tale ottica assume particolare strategicità la valorizzazione del patrimonio pubblico che deve tenere conto dell'esigenza di coinvolgimento interistituzionale capace di cogliere, mediante la sinergia delle scelte, le migliori opportunità da percorrere in termini di massimizzazione dell'efficienza dei servizi, rigenerazione urbana, miglioramento della vivibilità rimuovendo fattori di degrado ed ottimizzando l'uso del suolo. Esso costituisce pertanto la declinazione generale delle linee guida che devono ispirare la strategia immobiliare, la cui attuazione dovrà avvenire nel rispetto delle esigenze condivise di efficientamento della spesa, digitalizzazione e sostenibilità ambientale e sociale, utilizzando allo scopo tutto lo strumentario giuridico offerto dall'ordinamento, anche in funzione innovativa, delle modalità di concertazione tra soggetti pubblici e/o privati (accordi tra pubbliche amministrazioni, partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato con particolare riferimento a quello culturale, turistico e sociale, cooperazione interistituzionale, e qualsivoglia combinazione o sviluppo tra le formule richiamate, cui sia concertatamente possibile fare ricorso per il raggiungimento degli obiettivi condivisi, in ragione della ontologica atipicità dei modelli proposti dal legislatore);

CONSIDERATO che il nuovo modello strategico di gestione e valorizzazione degli immobili pubblici viene

attuato in accordo con gli Enti Territoriali e le istituzioni ed Enti pubblici coinvolti ed è orientato al recupero del patrimonio pubblico inutilizzato da restituire rigenerato per divenire leva di sviluppo economico e culturale del Paese;

CONSIDERATO che per il perseguimento dei suddetti obiettivi, l'Agenzia del Demanio procede - tra l'altro - alla locazione e concessione degli immobili di proprietà dello Stato secondo le procedure, le modalità e i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 296/2005, all'affidamento degli stessi mediante concessione di valorizzazione ai sensi dell'art. 3-*bis* del D.L. n. 351/2001, convertito nella legge n. 410/2001, nonché alla relativa vendita in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 433, 436,437 (così come sostituiti dall'art. 2, comma 223, della legge 23 dicembre 2009 n. 191), e 438, della L. 311/2004;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro, inserito dalla Legge n. 70/1975 tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse, che riveste il ruolo di Federazione nazionale per lo sport automobilistico, riconosciuta dal CONI al fine di rappresentare e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo italiano e presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A ;

CONSIDERATO che l'ACI opera per la tutela della mobilità degli italiani e per accompagnarli e sostenerli nel percorso di evoluzione della mobilità stessa. Un percorso che è progressivo e complesso, perché deve intrecciare le opportunità delle innovazioni tecnologiche coi bisogni dei cittadini, per una mobilità sempre più corrispondente e protagonista delle trasformazioni generali della società e del lavoro. Tanto in considerazione che la mobilità è uno dei fattori trainanti dello sviluppo socio-economico del Paese, per l'enorme impatto sulla vita quotidiana dei cittadini, sull'economia, sulla socialità;

CONSIDERATO che per quanto sopra, ACI da anni sottolinea che l'evoluzione della mobilità verso una sempre più elevata sostenibilità si ottiene a tre condizioni: i. ridurre l'impatto sull'ambiente nel suo complesso (compreso il traffico); ii. migliorare costantemente la sicurezza stradale; iii. e soprattutto essere accessibile a chiunque, sia economicamente quanto per facilità di utilizzo. ACI ha quindi rilanciato la sua storica missione, tutelare gli automobilisti nel senso più ampio del termine, da quando escono di casa a quando riaprono la porta di casa, aiutando a capire e a sfruttare i vantaggi delle nuove forme di mobilità;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia, per il perseguimento delle finalità dell'Ente può utilizzare anche le Società partecipate e/o collaborazioni specialistiche appositamente attivate;

CONSIDERATO che l'Agenzia e l'ACI sono interessate ad attivare una collaborazione per l'individuazione e la gestione congiunta di iniziative finalizzate alla rifunzionalizzazione/valorizzazione di compendi demaniali in disuso o male utilizzati, secondo gli strumenti previsti dalla legge, per creare valore e sviluppo nei territori su cui incidono, individuando nuove funzioni, in linea con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale definendo una strategia nazionale di ampia portata;

CONSIDERATO che attraverso il presente Accordo, le parti si impegnano a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo stesso e a garantire ogni forma

di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività e nell'intento comune di fornire servizi senza distinzioni a favore della collettività, in maniera gratuita in modo complementare e sinergico (cfr. determinazione Anac n. 7/2010);

CONSIDERATO che le Parti hanno inteso individuare nel presente Accordo lo strumento più idoneo alla mutua collaborazione al fine di valutare, programmare e definire le azioni, le modalità operative e le tempistiche di realizzazione degli atti e degli interventi che ciascuna delle Parti si impegna a adempiere entro tempi certi, determinando i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative;

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente accordo, l'Agenzia del Demanio e l'ACI si impegnano ad avviare una collaborazione in attività di interesse comune, con l'obiettivo principale di cooperare, nel reciproco interesse, al fine di individuare aree e immobili dello Stato da valorizzare secondo gli strumenti previsti dalla legge, per creare valore e sviluppo nei territori su cui incidono, riqualificando i beni e individuando nuove funzioni, in linea con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale.
2. Al fine di beneficiare delle competenze ed esperienze delle Parti, il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le stesse in ordine ai seguenti ambiti:
 - a) individuare su tutto il territorio nazionale le aree e gli immobili da riqualificare più adatti alle esigenze espresse;
 - b) individuare gli strumenti di legge più opportuni (concessione, locazione e vendita) per realizzare strutture adatte:
 - i. a diffondere nel Paese la cultura della sicurezza stradale;
 - ii. alla creazione di centri di formazione e ricerca per la produzione di prototipi, di sperimentazione dell'intelligenza artificiale per la realizzazione dei veicoli a guida autonoma, soluzioni di guida per le persone con disabilità;
 - iii. alla creazione di infrastrutture e uffici per servizi ai cittadini nell'ambito dell'educazione stradale e della mobilità sostenibile anche in collaborazione con altre Istituzioni (università, scuole, associazioni di settore e della società civile, ecc.);
 - iv. ad accrescere il valore economico dei beni e delle aree e del territorio su cui insistono, in sintonia con il contesto urbanistico e l'identità culturale del territorio, creando indotto

occupazionale e sociale, nel rispetto dei principi di sostenibilità, della tutela dell'ambiente, del minor consumo di suolo, della tutela dell'ambiente e dell'efficienza energetica;

Art. 3

(Impegni tra le Parti)

1. Le Parti convengono sull'opportunità di mettere a sistema le proprie competenze, risorse e strumenti, al fine di perseguire gli scopi indicati nel precedente art. 2.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a veicolare e a diffondere l'informazione sulle rispettive attività, servizi e iniziative a carattere istituzionale e a sviluppare sinergie e forme di collaborazione al fine di realizzare, anche in forma congiunta, azioni e iniziative per l'efficace attuazione del presente Accordo. A tali fine si impegnano reciprocamente:
 - a) a mettere a disposizione la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto del presente Accordo;
 - b) a supportare le attività attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori.
3. L'Agenzia del Demanio, al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo, si impegna, attraverso le proprie articolazioni centrali e territoriali, in particolare:
 - a) a rendere noto all'ACI la disponibilità dei beni immobili di proprietà dello Stato, utili per essere assentiti in concessione, in locazione, ovvero alienati, tenuto conto delle esigenze logistiche/allocative rappresentate dall'ACI stessa;
 - b) a valutare l'opportunità di avviare le attività finalizzate all'affidamento in uso, ovvero alla vendita, degli immobili richiesti dall'ACI, secondo i termini previsti dalla normativa e dalle procedure vigenti, nel rispetto del principio dell'evidenza pubblica;
4. L'ACI, al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo, si impegna, attraverso le proprie articolazioni centrali e territoriali, in particolare:
 - a) a rendere note all'Agenzia del Demanio le proprie esigenze logistiche/allocative;
 - b) a manifestare il proprio interesse all'uso, ovvero all'acquisto, degli immobili di cui al comma 3, lett. a) del presente articolo;
 - c) a presentare all'Agenzia del Demanio progetti o iniziative di proprio interesse che possano risultare compatibili con le finalità del presente Accordo di collaborazione.

Art. 4

(Accordi attuativi)

1. La collaborazione tra le Parti sarà svolta in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi ed eventuali allegati tecnici, nei quali saranno individuati gli obiettivi, l'oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il cronoprogramma di attuazione.
2. Le Parti potranno svolgere le attività di cui al presente Accordo anche mediante Società partecipate e/o Enti pubblici con i quali hanno sottoscritto accordi di collaborazione operativi e/o istituzionali.
3. Per l'esecuzione di ogni Accordo attuativo ognuna delle Parti nominerà un responsabile delle attività.

Art. 5

(Risorse finanziarie)

1. Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dall'Accordo saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza delle Parti ovvero le risorse derivanti da fondi nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l'implementazione e la gestione della mobilità e la sicurezza della circolazione stradale sul territorio.

Art. 6

(Tavolo Tecnico di Attuazione)

1. Al fine di garantire l'ottimale realizzazione degli obiettivi di cui al presente Accordo, le Parti costituiscono, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Intesa, un "Tavolo Tecnico di Attuazione" con i seguenti compiti:
 - a) fornire gli indirizzi necessari per l'esecuzione della presente Intesa e fornire supporto di natura tecnico-giuridica nello svolgimento delle attività;
 - b) svolgere funzioni di raccordo tra gli uffici centrali e periferici afferenti alle Parti;
 - c) monitorare l'attuazione del presente Accordo e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle Parti;
 - d) definire congiuntamente le iniziative per la valorizzazione dei beni che verranno individuati di interesse per le finalità del presente Accordo anche sotto forma di partenariato pubblico – privato, partendo da masterplan dei singoli interventi che si riterrà realizzare prevedendo soluzioni e metodologie innovative;
 - e) promuovere, per la successiva sottoscrizione, eventuali accordi/atti attuativi e aggiuntivi, rispetto alle singole iniziative scaturenti dal presente Accordo;
 - f) fornire indicazioni, indirizzi e strategie in ordine alle priorità singole iniziative che verranno individuate;
2. Il Tavolo Tecnico è composto da n. 6 (sei) soggetti all'uopo delegati, scelti da ciascun Ente sottoscrittore, di cui n. 3 (tre) di nomina dell'Agenzia e n. 3 (tre) di nomina dell'ACI.

Art.8

(Oneri economici)

1. La collaborazione scaturente dal presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti. Ciascuna di esse sosterrà i propri costi e spese in relazione alla sottoscrizione, esecuzione ed eventuale risoluzione del presente Atto.
2. In nessun caso potranno essere richieste dalle Parti o ammesse a rimborso spese generali, ancorché correlate alle sedi centrali o periferiche che le Parti dovessero mettere a disposizione nello svolgimento delle attività di collaborazione di cui ai singoli accordi attuativi.

Art. 9

(Durata dell'Accordo, svolgimento delle attività e tempistica)

1. Il presente Accordo ha una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento. Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.
3. L'Accordo può essere risolto per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. In caso di recesso o risoluzione, resta ferma la piena validità ed efficacia degli accordi attuativi di cui all'art. 4 sottoscritte in attuazione del presente Accordo che abbiano avuto un principio di esecuzione, fatta salva diversa intesa tra le Parti espressa in forma scritta.

Art. 10

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti.

Art. 11

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché, nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù del presente Accordo, le parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio, sempre contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

Per l'ACI, il DPO è contattabile al seguente indirizzo PEC: DPO.AutomobileClubItalia@pec.aci.it

Art. 12

(Norme finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti e assume efficacia all'atto della sottoscrizione, da effettuare con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8, nonché di quanto previsto dall'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
3. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
4. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
5. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico del richiedente.
6. Tutte le comunicazioni relative all'Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - per Automobile Club d'Italia ACI: presidenza@pec.aci.it
 - per Agenzia del Demanio: governopatrimonio@pce.agenziademanio.it e strategieimmobiliariinnovazione@pce.agenziademanio.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

Automobile Club d'Italia ACI
(Ing. Angelo Sticchi Damiani)

Agenzia del Demanio
(dott.ssa Alessandra dal Verme)